

" L A F A T T U R A Z I O N E E L E T T R O N I C A "

RELATORE: DOTT. FEDERICO SERU' – COMMERCIALISTA
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA

28.09.2018 – ORE 21.00

GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

- Non è esatto dire che la fatturazione elettronica viene introdotta per contrastare l'evasione IVA. Per questo bastava "a valle" la LIPE e i relativi "Avvisi" ormai spediti quasi in tempo reale.
- La PA si mette al centro del sistema come centro di smistamento dei documenti contabili (fatture) e dunque con funzioni di raccolta dati e di controllo in tempo reale
- La verità è che c'è un cambio di rotta strategico poiché viene abbandonato il ruolo passivo di mera ricezione di dichiarativi predisposti dai contribuenti e controllati (forse) a campione a causa degli evidenti limiti organizzativi
- La PA rovescia l'ottica e viene assunto un ruolo attivo. L'Agenzia delle Entrate si pone ex ante come controllore delle informazioni sul nascere, ovvero va alla fonte dei dichiarativi.
- Anzi ... la AdE si propone come redattore alternativo dei dichiarativi (seppur in bozza). Sul punto la precedente esperienza dei mod. 730 precompilati non fa ben sperare perché i contribuenti saranno legittimamente sospettosi.
- La riforma riguarda circa 6.000.000 di P.IVA

LE TAPPE DI UNA MARCIA INARRESTABILE

- **2007.** Obbligo di FE verso la PA (Art. 1 L. 244/2007)
- **2008.** Creazione dello SDI (DM 07.03.2008)
- **2010.** Equiparazione della FE alla fattura cartacea (art. 21 DPR 633/1972)
- **2014.** Possibilità di emettere la FE anche tra privati
- **2015.** Incentivazione all'uso delle FE attraverso il regime opzionale di trasmissione dati delle fatture di cui al D.Lgs. 127/2015
- **2016.** Dal 01.07.2016 la AdE ha approntato l'apposita area riservata Fatture & Corrispettivi nella quale (con la quale) generare – trasmettere – conservare le FE
- **2016.** Estensione dell'obbligo di FE al cosiddetto Tax Free Shopping (DL 193/2016)
- **01.07.2018.** Entra in vigore l'obbligo di FE per le prestazioni rese da subfornitori e subappaltatori nell'ambito di contratti pubblici
- **01.09.2018.** Entra in vigore il Tax Free Shopping per acquisti uguali o superiori a 155 euro fatti da viaggiatori residenti fuori dalla UE

COSA SI INTENDE PER FATTURA ELETTRONICA

- La fattura elettronica (FE) non è un file di Word (DOC) o Excel (XLS) o altri software (es. PDF) trasmesso a mezzo mail o via PEC
- La FE: 1) è un file in formato XML (quindi sono esclusi altri formati); 2) è un file XML redatto secondo le specifiche tecniche della AdE; 3) trasmesso a mezzo SDI
- L'emissione della FE è un evento più complesso rispetto all'emissione della vecchia fattura cartacea perché: 1) presuppone un database corretto con tutti dati corretti (CF/P. IVA), altrimenti la FE viene scartata (= fattura non emessa); 2) presuppone idee chiare su quello che si sta per fare, perché bisogna definire a monte il contenuto fiscale del documento che si sta emettendo selezionando il "tipo documento" da un menu a tendina (fattura – nota di credito – nota di debito – parcella – autofattura); 3) sarà fatta con software "rigidi" che non consentiranno la flessibilità a cui siamo abituati con i tradizionali applicativi

IL MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI

- In caso di mancato rispetto di questi requisiti (formato – specifiche tecniche – canale di trasmissione) il **cedente/prestatore** incorre nelle sanzioni per omessa fatturazione (art. 6 D.Lgs. 471/1997)
- In caso di mancato rispetto di questi requisiti (formato – specifiche tecniche – canale di trasmissione) ci sono conseguenze anche per il **cessionario/committente**.
- La prima conseguenza per il cessionario/committente è non potrà esercitare il diritto alla detrazione (se lo fa l'importo viene recuperato a tassazione in sede di accertamento)
- La seconda conseguenza per il cessionario/committente è che avrà l'obbligo di emettere la cosiddetta "Autofattura" (sempre un file XML trasmesso a mezzo SDI)

LE SANZIONI

In caso di fattura con conforme (in sostanza una fattura non transitata correttamente dallo SDI) si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997:

- SANZIONI PER IL CEDENTE/PRESTATORE. Dal 90% al 180% dell'IVA non documentata (con un minimo di 500 euro)
- SANZIONI PER IL CEDENTE/PRESTATORE. Da 250,00 euro a 2.000,00 euro se la violazione non incide sulla liquidazione IVA (e cioè in caso di operazioni esenti IVA, operazioni non imponibili, operazioni escluse da IVA)
- SANZIONI PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE. Il 100% dell'IVA applicabile in fattura, se non regolarizza la posizione mediante Autofattura

COSA FARE NEL 4° TRIM. 2018 PER PREPARARSI

- Controllare le anagrafiche dei clienti (dati sbagliati comportano lo scarto della FE) e aggiungere il cosiddetto Indirizzo Telematico (da richiedere ai clienti con richiesta massiva)
- Comunicare il proprio Indirizzo Telematico ai Fornitori in vari modi (sito web + firma delle mail + in calce alle fatture) e registrarlo su SDI
- Decidere se affidarsi o meno ad un intermediario per: 1) emissione FE; 2) trasmissione FE; 3) ricezione FE. Attenzione che EMISSIONE e TRASMISSIONE sono due cose diverse.
- Decidere cosa fare dal LATO ATTIVO. **Emissione:** 1) On line (AdE o Provider); 2) Off line (AdE o proprio gestionale). **Trasmissione:** 1) diretta (upload su AdE); 2) indiretta (tramite Intermediario)
- Decidere cosa fare dal LATO PASSIVO: 1) ricezione via PEC; 2) ricezione via HUB; 3) ricezione/scarico da AdE

AMBITO SOGGETTIVO: SOGGETTI ESCLUSI

Sono esonerati dall'obbligo di emettere le FE:

- Contribuenti con il regime fiscale agevolato dei cosiddetti **minimi** (DL 98/2011)
- Contribuenti con il regime fiscale agevolato dei cosiddetti **forfettari** (L. 190/2015)
- **Operatori economici EU e Extra UE** senza stabile organizzazione in Italia, i cosiddetti operatori "non stabiliti"
- **Commercianti al dettaglio** che non abbiano esercitato l'opzione (e dunque certificano l'operazione con i corrispettivi ex art. 22 DPR 633/1972)
- **Agricoltori con regime agevolato** di cui all'art. 34, comma 6, DPR 633/1972

Attenzione:

- I soggetti di cui sopra sono esclusi dalla emissione delle FE, ma non dalla ricezione, per la quale devono attrezzarsi
- I soggetti esclusi hanno comunque l'obbligo di emettere le FE alla PA
- I soggetti di cui sopra conservano la facoltà di emettere FE (volontariamente)

I CANALI DI TRASMISSIONE

- **PEC.** Unico canale senza preventivo accreditamento. Primo invio all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it poi lo SDI comunica in risposta un'altra apposita mail dedicata a cui inviare le successive FE
- **AdE.** Canale gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata. Necessario preventivo accreditamento ad Area Riservata Fisconline.
- **WEB.** Canale HUB con preventivo accreditamento allo SDI. Canale usato attraverso un provider specializzato (es. Software House). L'accREDITamento genera il cosiddetto "codice destinatario" (max. 100).
- **FTP.** Canale con preventivo accreditamento allo SDI. Canale crittografato "complesso" sostanzialmente riservato agli addetti ai lavori (e dunque residuale)

L'accREDITamento a SDI e FTP è finalizzato alla verifica che l'utente possieda certi requisiti di affidabilità informatica, ed infatti è riservato ai cosiddetti "grandi utenti".

L'INDIRIZZO TELEMATICO

- PEC (PEC dedicata)
- CODICE DESTINATARIO. Stringa alfanumerica a 7 cifre rilasciata dallo SDI a seguito dell'accreditamento
- L'indirizzo telematico è una cosa diversa rispetto al canale di trasmissione
- L'indirizzo telematico deve essere oggetto di preregistrazione nell'area riservata alla FE del sito AdE. Tale registrazione è sostanzialmente obbligatoria nei fatti per limitare al massimo i casi di mancata consegna della fattura
- Infatti, fino a quando il cessionario/committente non prende visione della FE nella sua area riservata web, non può mettere la FE in contabilità

IL CONTENUTO DELLA FE (TRACCIATO XML)

- Il file XML è strutturato in due blocchi: 1) I dati di **testata**; 2) I dati del **corpo** della fattura
- I dati di **testata** sono quelli utili e necessari al corretto recapito della FE
- I dati del **corpo** sono quelli fiscalmente obbligatori (artt. 21 e 21 bis DPR 633/1972), più quelli opzionali in via facoltativa (p. es. dati contrattuali, numero d'ordine, IBAN, eventuali sconti, condizioni di pagamento, informazioni sul vettore)
- Il nome del file XML sarà composto da: Codice Paese (IT) + Identificativo Univoco (CF/P.IVA del cedente/prestatore) + Progressivo Univoco (stringa alfanumerica di 5 caratteri) + Formato Obbligatorio (xml / xml.p7m). Es.: **IT 13401410157 00012 . xml**
- I file (FE) possono essere anche trasmesse a lotti in un file compresso (ZIP). In questo caso deve essere soggetto a firma elettronica ogni singolo file XML e non il file ZIP. In caso di trasmissione di un lotto di fatture (ZIP), lo SDI gira al cessionario/committente i singoli file XML (spacchettati)

LA SPEDIZIONE DELLA FE

- Il cedente/prestatore (fornitore) trasmette la FE allo SDI
- Il cessionario/committente (cliente) riceve la FE dallo SDI
- Lo SDI si pone al centro del sistema come centro di smistamento delle FE (postino telematico)
- L'avvento di un postino telematico non è una brutta cosa perché servirà a certificare la consegna della corrispondenza (fatture)
- Comunque ne consegue che spedizione e ricezione delle FE sono due momenti tecnologicamente separati, quindi trasmittente e ricevente potranno anche usare canali diversi (per esempio il trasmittente usa la PEC e il ricevente usa WEB)

LA CONSEGNA DELLA FE

Lo SDI effettua la consegna secondo una gerarchia di indirizzi ben precisa:

- 1^ scelta: Indirizzo Telematico registrato dal destinatario della FE
- 2^ scelta: il Codice Destinatario indicato dal trasmittente all'interno del file XML
- 3^ scelta: la PEC indicata dal trasmittente all'interno del file XML
- 4^ scelta: deposito – in via residuale - nell'area riservata del sito AdE

Di fatto se l'emittente non indica nulla (né cod. destinatario né PEC) la FE arriverà sempre e comunque a destinazione nell'area riservata della AdE. Questa è una piccola "furbizia" alla quale potrebbero indulgere i primi tempi i cedenti/prestatori, ma che di fatto potrebbe danneggiare il cessionario/committente, che non può detrarre l'IVA fino a quando non scarica il file XML.

I CONTROLLI SUL FILE XML

- Controlli di natura formale e sostanziale
- CONTROLLI SOSTANZIALI. Verifica della coerenza del documento per quanto attiene ai numeri (imponibile – aliquota – imposta - totale); 2) presenza di P. IVA o CF del cessionario/committente; 3) verifica dei dati per l'inoltro della fattura (indirizzo telematico)
- CONTROLLI FORMALI: 1) Nomenclatura file (nome file conforme alle specifiche tecniche approvate e nome file non già usato in precedenza); 2) dimensioni del file (non eccedenti il max. di 5 MB); 3) Unicità del file (file con nome diverso ma contenente dati uguali); 4) Validità della firma digitale (se presente)

LE NOTIFICHE DELLO SDI

- Ricevuta di presa in carico
- Ricevuta di consegna
- Ricevuta di scarto
- Ricevuta di impossibilità di recapito. Per esempio in caso di canale non individuato (persona fisica), PEC piena, PEC non più valida

Nel mondo della FE le ricevute dello SDI assumono un'importanza determinante perché "fissano" il momento della presa in carico del file, nonché della ricezione della fattura, con le conseguenze del caso in termini di detrazione IVA (vedi CM 01/2018)

GLI ESITI DEL RECAPITO DELLA FE

- In caso di positivo recapito della FE, una copia della stessa viene archiviata sia nell'area riservata web del cedente/prestatore che nell'area riservata web del cessionario/committente
- In caso di impossibilità di recapito della FE lo SDI consegna al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito e scatta l'obbligo, in capo al trasmittente, di attivare una procedura alternativa su altri canali diversi (per esempio mail ordinaria) per informare il cessionario/committente che può recuperare la FE nella sua area web riservata, magari allegando una copia tradizionale della fattura stessa (es. PDF) per agevolare la ricerca
- Il cessionario/committente non potrà accontentarsi del PDF ma dovrà usarlo per quello che è, ovvero uno strumento che agevoli la ricerca del file XML nella sua area riservata. Solo lo scarico del file XML attesta la ricezione della FE e dà diritto alla detrazione IVA

GLI INTERMEDIARI - 1

- L'Intermediario è un "delegato" a compiere in nome e per conto del contribuente certe operazioni
- La delega può riguardare: emissione FE – trasmissione FE – ricezione FE – estrazione duplicati FE – conservazione FE – registrazione dell'indirizzo telematico
- Ciascun contribuente può delegare uno o più Intermediari
- Alcune attività sono riservate ai cosiddetti Intermediari abilitati. Si tratta di: 1) registrazione dell'indirizzo telematico; 2) estrazione di copie delle FE; 3) conservazione delle FE; 4) generazione QR code
- Rimarranno tipicamente in capo ai cosiddetti Intermediari non abilitati: 1) la trasmissione delle FE; 2) la ricezione delle FE

GLI INTERMEDIARI - 2

- **INTERMEDIARI ABILITATI** (ex. Art. 3 DPR 322/1998). Abilitati alla trasmissione delle Dichiarazioni Fiscali (=Commercialisti/Tributaristi/CAF). Possono: 1) consultare ed estrarre le FE dei clienti; 2) registrare l'Indirizzo Telematico dei clienti; 3) consultare ed estrarre i dati delle operazioni transfrontaliere. La delega può essere fatta on line (attraverso Fisconline) o con modulo cartaceo presentato all'Ufficio e dura 4 anni. I documenti sono consultabili fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte dello SDI.
- **INTERMEDIARI NON ABILITATI**. Non abilitati alla trasmissione delle Dichiarazioni Fiscali. Dunque si tratta di provider di servizi, tipicamente le Software House, che possono: 1) trasmettere le FE; 2) ricevere le FE; 3) fare la conservazione elettronica dei documenti. In questo caso non è necessaria una formale delega, salvo l'indicazione nel file XML che l'invio della FE è fatto da un Intermediario.

I VANTAGGI NELL'UTILIZZO DELL'INTERMEDIARIO

- EMISSIONE. Maggiore esperienza fiscale e pratica nell'emissione del documento
- EMISSIONE. Maggiore esperienza nella gestione delle trasmissioni telematiche e nella prevenzione allo scarto delle forniture (es. controlli Entratel)
- EMISSIONE. Maggiore tempestività nel monitoraggio degli esiti delle trasmissioni (messaggi SDI) e nelle azioni conseguenti
- RICEZIONE. Azzeramento del rischio di disguidi nella ricezione delle FE a causa di problemi PEC (PEC scaduta - PEC piena – PEC sbagliata)
- RICEZIONE. Estrazione massiva delle FE dall'area riservata (sempre da consultare per precauzione)
- RICEZIONE. Migliore organizzazione dei documenti (mediante appositi servizi web) e più facile consultazione delle FE ricevute mediante appositi kit di visualizzazione standard

LA FIRMA DIGITALE

- La firma digitale serve a garantire l'autenticità e l'integrità del documento (fattura)
- Le FE alla PA devono sempre avere la firma digitale
- Nel B2B la firma elettronica non è obbligatoria, ma consigliata ai fini della successiva (eventuale) gestione del recupero crediti
- Si tratterà della firma digitale dell'emittente o del trasmittente
- Si tratterà della firma digitale civilistica (Smart Card CCIAA) e non della firma digitale fiscale (credenziali Entratel), che invece è accettata per i dichiarativi
- Chi userà gli applicativi della AdE potrà cliccare sulla opzione della firma digitale della stessa AdE

LA GESTIONE DELLE RICEVUTE SDI

- La gestione delle ricevute inviate dal sistema è un momento delicato e importantissimo per le sue conseguenze fiscali, pertanto va gestito con sistemi adeguati (la PEC è uno strumento debole)
- In caso di **ricevuta di scarto** l'emittente deve annullare la relativa scrittura contabile (spesso contestuale) mediante Nota di variazione interna (non trasmessa allo SDI) e quindi procedere entro 5 gg. all'emissione di una nuova FE corretta, conservando la serie storica delle trasmissioni e delle ricevute per "fissare" la data del primo invio
- In caso di **ricevuta di consegna** il trasmittente non ha ulteriori obblighi
- In caso di **ricevuta di impossibilità di recapito**, il trasmittente deve attivare una procedura alternativa su altri canali diversi (per es. mail ordinaria) per informare il cessionario/committente che può recuperare la FE nella sua area web riservata. Di converso il ricevente ha l'obbligo di recuperare tempestivamente la FE nella sua area riservata web perché fino ad allora non può portare l'IVA in detrazione (non basta l'eventuale cartaceo inviato dal trasmittente a titolo di cortesia)

IL REGIME IVA PER IL TRASMITTENTE

- L'intermediazione dell'operatore pubblico nel ciclo di fatturazione non consente più margini di errore in merito alla rigida normativa IVA
- Diventa determinante "fissare" il momento di effettuazione dell'operazione poiché da esso dipende: 1) l'obbligo di fatturazione; 2) l'esigibilità dell'imposta.
- La data fattura dovrà essere quella di effettuazione dell'operazione e sarà quella riportata nel file XML, ma la fattura non sarà validamente emessa fino alla sua trasmissione con esito positivo
- L'IVA dell'operazione concorre alla liquidazione IVA del mese in cui si è verificata l'operazione

IL REGIME IVA PER IL RICEVENTE

- L'intermediazione dell'operatore pubblico nel ciclo di fatturazione non consente più margini di errore in merito alla rigida normativa IVA
- Il diritto alla detrazione scatta dal cosiddetto dies a quo, che viene individuato al soddisfacimento di 2 condizioni: 1) la condizione sostanziale, ovvero l'avvenuta esigibilità dell'imposta; 2) la condizione formale, ovvero il possesso (ricevimento) della fattura elettronica (FE). Sul punto rif. Circolare 01/2018.
- In caso di **esito positivo della trasmissione**, la condizione formale è soddisfatta alla data di ricezione comunicata dallo SDI
- In caso di **esito negativo della trasmissione**, ovvero di **impossibilità di recapito**, la condizione formale è soddisfatta al momento della "presa visione" e scarico della FE, da parte del cessionario/committente, nella sua area riservata

LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO

- Nell'impresa e presso lo studio del commercialista cambia il concetto di archivio: non ci sarà più la stampa delle fatture clienti/fornitori
- I documenti andranno conservati in maniera diversa, ovvero in formato digitale (conservazione dei file XML o PDF con determinate procedure)
- E' sostanzialmente vietata la conservazione del cartaceo. Non è che sia proprio vietato, ma i documenti cartacei non possono essere esibiti ai funzionari verificatori in sede di accertamento, quindi nei fatti non servono
- Il commercialista non accetterà più la consegna di documenti contabili (fatture) in formato cartaceo

LA CATEGORIA DEI COMMERCianti

- Certificano le vendite con i corrispettivi (scontrini)
- Devono emettere la FE (a richiesta)
- Hanno la mera facoltà di esercitare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (allo stato è solo un'opzione facoltativa)

Se però vogliono ottenere la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento:

- Devono esercitare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi
- Devono garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati/ricevuti superiori ai 500 euro

SEMPLIFICAZIONI E REGIMI PREMIALI

- Abrogazione dello Spesometro a partire dal 2019 (nel 2019 si compilerà ancora lo Spesometro dell'anno 2018, anno in cui era ancora in vigore). Rimarrà il cosiddetto Esterometro, ovvero la comunicazione delle operazioni con l'estero, da farsi entro il mese successivo a quello dell'operazione
- L'abrogazione (ad oggi solo supposta) della Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche
- L'elaborazione, da parte della AdE, e la messa a disposizione del contribuente, di: prospetti di liquidazione IVA periodica, bozza Dichiarazione IVA, bozza Dichiarazione dei Redditi, bozza F24 da pagare
- L'abolizione dell'obbligo di tenuta dei Registri IVA acquisti e vendite, ma solo per i contribuenti che utilizzeranno le bozze messe a disposizione dalla AdE
- La riduzione di 2 anni dei termini di accertamento (IVA/Redditi), ma solo in caso di esercizio dell'opzione per la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro (in apposito quadro della Dichiarazione)

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

- In cambio dell'indubbio vantaggio (a fini di controllo) di porsi al centro del sistema con lo SDI, l'AdE offre la possibilità di una conservazione gratuita delle FE (file XML)
- Tale conservazione è inspiegabilmente estesa a 15 anni, quindi ben oltre quanto richiesto dalla normativa fiscale e da quella civilistica (10 anni ex art. 2220 c.c.)
- Inoltre la conservazione sostitutiva è limitata alle sole fatture e rimane aperto il problema di una conservazione "mista" (conservazione digitale delle fatture e conservazione cartacea degli altri documenti contabili fuori campo IVA: buste paga, E/C bancari, note rimborsi spese, etc.)
- Chi opta per la conservazione sostitutiva deve anche domandarsi "come" accedere (tempi e costi) alle copie delle fatture a fini civilistici (p. es. azione legale). Le copie estraibili dall'Intermediario rimangono on line fino al 31.12 dell'anno successivo.

ASPETTI LEGALI

- La PA può rifiutare le FE. Nel B2B questo non è possibile. Ne consegue la convenienza ad un attento monitoraggio delle fatture ricevute, magari con web services dedicati (da questo punto di vista la PEC non è uno strumento efficiente).
- Se il cliente non può rifiutare la fattura, potrà solo chiederne la correzione e affidarsi alla correttezza del fornitore. Si apre la via ad un incremento del contenzioso nei rapporti commerciali. Imprese e studi legali dovranno approntare procedure per contestare tempestivamente fatture non corrette ma validamente emesse.
- Spesso il mancato pagamento delle fatture viene motivato con la mancata ricezione della fattura. Questo non sarà più possibile con l'intermediazione dello SDI. Vi è certezza della consegna e certificazione di data e ora.
- La possibilità di inserire in fattura, come parte integrante della stessa, il riferimento all'ordine o al contratto, nonché i termini di pagamento, rafforza la posizione del creditore nell'esercizio delle sue ragioni di credito e dovrebbe scoraggiare il contenzioso pretestuoso e dilatorio da parte del debitore.
- Allo stato non è chiaro che cosa dovrà fare l'impresa in sostituzione della vecchia prassi di consegnare al Notaio il Registro IVA Vendite per ottenerne un estratto da consegnare all'Avvocato, affinché quest'ultimo lo allegghi al decreto ingiuntivo. In attesa di chiarimenti, come forma precauzionale può essere utile l'apposizione della firma digitale (seppur non obbligatoria).

SPORTELLLO FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Le Associazioni non hanno la cultura d'impresa e l'organizzazione per cavalcare l'onda di questa innovazione
- Tuttavia le Associazioni possono offrire ai propri associati un'utile assistenza nelle fasi preliminari di approccio al problema mediante l'istituzione di apposito "sportello fatturazione elettronica"
- Le attività dello "sportello" potrebbero essere: 1) consulenza (a richiesta); 2) rilascio di "Indirizzo Telematico"; 3) registrazione dell'Indirizzo Telematico presso lo SDI; 4) generazione e rilascio QR Code. Le attività (2) + (3) + (4) possono essere raggruppate in un unico KIT.
- L'addetto della Associazione (addetto di "sportello") incontra l'associato che desidera il KIT, fa firmare apposito incarico, ne effettua il "riconoscimento" ritirando copia dei documenti (CI + CF), trasmette i documenti al Professionista convenzionato.
- Il Professionista convenzionato rilascia l'Indirizzo Telematico e ne effettua la registrazione presso lo SDI. Infine genera il QR Code, che viene trasmesso all'Associazione.
- L'associazione incontra nuovamente l'associato e consegna il KIT (Indirizzo Telematico – ricevuta di registrazione – QR Code) dietro pagamento del KIT stesso.